

forza della cosa giudicata. Quanto poi alla deroga della legge, mi sembra che l'esempio invocato dall'onorevole preopinante dimostri come la facoltà d'interpretare possa condurre direttamente a quello scopo che la Camera vorrebbe ottenere. L'articolo 134 dice che si deve aver riguardo al numero dei figli; ora si potrebbe, in via d'interpretazione, spiegare qual sia il numero dei figli che debbesi tenere in conto per dichiarare quando sia il caso o no di accordare l'esenzione; quindi senza punto derogare all'articolo 134, anzi interpretandolo secondo il suo concetto, si può in via d'interpretazione fissare la norma che serva per tutti indistintamente.

IL PRESIDENTE. L'articolo primitivo è stato ritirato dalla Commissione, la quale ha dato un nuovo articolo sul quale si dovrebbe quindi deliberare, se non fosse che vi è un emendamento proposto dal deputato Viora.

VIORA. Io credo sarebbe cosa facile il formulare questa modificazione quando si avesse nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal signor ministro. Mi permetterò intanto di fare ancora un'osservazione che credo necessaria per abbreviare anche la discussione. Non credo che la Camera vorrebbe mantenere irrevocabili le decisioni già pronunciate dai Consigli di revisione che sono tra di loro pugnanti e contrarie; ora si tratta di fare alla legge 4 marzo sopra la milizia nazionale quelle variazioni le quali sono più necessarie perchè si possa attivare la guardia mobile senza avversione, ripugnanza e contrasto dei chiamati sotto le bandiere. Ebbene, io credo che una specie di ripugnanza, un'avversione sarà eccitata da questo sistema di decisione dei Consigli di revisione che sono tra di loro contrarii; per esempio un Consiglio di revisione avrà in massima deciso che un figlio unico di una famiglia deve essere esente; un altro Consiglio non sarà stato di questo parere; dimando se la Camera vorrà mantenere inalterabile la sussistenza di tali decisioni, che non potrebbero a meno di indisporre i militi nel momento in cui si dovrebbe loro ispirare il maggiore entusiasmo.

Io credo adunque che sarà necessario di ovviare a questi inconvenienti, dando al Ministero facoltà di riformare le dette decisioni, con mantenere l'espressione *derogando* nella legge di cui si parla.

GUGLIANETTI. Convieni che la Camera si spieghi intorno al sistema che vuole approvare; convieni che stabilisca ciò che vuol ritenere per fermo ed immutabile da ciò che si lascia all'arbitrio del Governo.

Se tutte le operazioni già compiute per la mobilitazione venissero ad essere assoggettate a revisione, sarebbe cosa, a mio avviso, molto pernicioso. Sarebbe d'uopo ritardare la chiamata dei militi a più mesi, e così mancherebbe lo scopo che tutti ci proponiamo di un pronto appello della guardia nazionale mobile.

Perciò io opinerei che la designazione dei militi a comporre i rispettivi battaglioni si tenesse ferma ed invariabile.

Per correggere poi in qualche modo gli arbitrii e le ingiustizie che ponno essere state commesse dai diversi Comitati e Consigli, sarebbe utile che si lasciasse al Governo la facoltà di stabilire alcune classi successive, in modo che i militi in quelle compresi non si chiamassero sotto le armi, fuorchè nel caso in cui le anteriori siano affatto esaurite, come si pratica nella coscrizione militare. In tal maniera si troverebbe mezzo di riparare in parte almeno alle lamentate incoerenze od ingiustizie di quei Consigli, senza bisogno di rinnovare tutte le operazioni relative alla designazione dei militi, il che renderebbe per molto tempo impossibile il loro effettivo richiamo a mobilitarsi.

ROSELLINI. Il preopinante, affinchè nell'articolo 3 si conservassero le parole *derogando*, ecc., fra i varii motivi che egli adduceva per sostenere la sua proposta, disse questo: « avvenne spesso, ed è avvenuto anzi che i Consigli di revisione abbiano pronunciato sentenze contraddittorie; » ma da che cosa ha potuto nascere questo fatto, se non da una sana interpretazione che uno almeno dei varii Consigli ha potuto dare alla legge?

Ma dal momento che il Governo o la Camera avessero stabilito un principio esplicito d'interpretazione di questa legge, i Consigli di revisione avrebbero una norma fissa sulla quale potrebbero regolare i loro giudizi; mi pare quindi che questa disposizione provvederebbe benissimo a tutti gl'inconvenienti notati dall'onorevole deputato Viora.

CHIARLE. Io credo indispensabile, perchè la legge possa avere la sua piena esecuzione, di mantenere nell'articolo 3 della medesima la parola *derogando*; molte sono le irregolarità occorse nella mobilitazione della milizia, e, a fronte della necessità suprema di far presto, io credo indispensabile di lasciare al Ministero la facoltà di derogare alla legge preesistente in quelle parti che, per essere state inosservate, potessero per avventura incagliare o sospendere l'operazione definitiva della progettata attuale mobilitazione.

IL PRESIDENTE. Mi permetta che l'interrompa per leggere l'emendamento del deputato Viora che mi venne presentato in questo momento; esso è concepito in questi termini: *derogando ove d'uopo le anteriori disposizioni di legge*. Questo potrà chiarire la discussione.

CHIARLE. Nell'articolo 2, paragrafo primo, alinea a), io leggo queste parole: *ciascun battaglione sulla totale sua forza darà 240 uomini*.

Io credo che questo articolo così ridotto non possa avere esecuzione, salvo lasciando al Ministero la facoltà di derogare alla legge del primo agosto; la legge del 1° agosto, colla quale veniva ordinata la mobilitazione di 56 battaglioni di guardia nazionale, stabiliva che cadun battaglione fosse della forza complessiva di 600 militi; ora, dicendosi nel citato paragrafo che ciascun battaglione sulla totale sua forza fornirà 240 uomini per estrazione a sorte, ne consegue che i 240 uomini primi a mobilitarsi, giusta il progetto presentato, dovrebbero estrarre a sorte sui seicento uomini, forza totale del battaglione. Ma io credo di poter affermare, senza tema di essere contraddetto, che forse non vi è un solo battaglione la cui forza effettiva ascenda al numero di 240; in molti luoghi non seguì la riconvocazione dei Consigli di revisione per far luogo alla nuova designazione in surrogazione dei mancanti, dei militi cioè che o per morte, o per essere stati colpiti dalla leva, o per sopravvenuta infermità, o per mutazioni di famiglia, o per altri casi non fanno più parte della milizia mobile; cosicchè di presente, anche in quei luoghi in cui tutte le operazioni furono regolarmente compiute, non avrassi il totale numero dei seicento militi richiesti per la formazione dei battaglioni: ora io dico che qualunque fra i militi chiamati per essere mobilitati ha diritto di pretendere che l'estrazione a sorte si faccia sul totale numero di 600, eccetto che il Ministero possa derogare alla legge del 1° agosto che stabiliva la forza di cadun battaglione.

Conchiudo pertanto che, sia per le ragioni già addotte da altri onorevoli preopinanti, sia anche per quella testè da me accennata, mi pare indispensabile, se si desidera una pronta esecuzione della legge che discutiamo e della progettata mobilitazione, che si faccia facoltà al ministro di derogare alle precedenti leggi relative alla medesima in tutti quei casi che si opponessero alla pronta organizzazione della medesima.